



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 443 del 27 settembre 2022

Approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 6, paragrafo 6, del Protocollo d'Intesa Allegato "A" all'Ordinanza commissariale n. 12/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto la definizione del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di autorizzazione al superamento dei limiti all'acquisizione di incarichi professionali relativi ad interventi di ricostruzione privata per danni gravi.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201, e successivamente prorogato per l'anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 1 febbraio 2022 al n. 182;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 4-sexies all'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine di gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Visto l'art. 34 del citato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale dispone che "al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato "Elenco speciale", prevedendo altresì che "i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1".

Visto il comma 7 del citato art. 34, come modificato dal D.L. 32/2019 (c.d. decreto Sboccantieri) il quale stabilisce che per "gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli di cui all'art. 8 con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale”;

Visto l’art. 6, paragrafo 6, del Protocollo d’Intesa Allegato “A” all’Ordinanza commissariale n. 12/2017 e ss.mm.ii, il quale, in attuazione del suddetto art. 34, comma 7, ha dettato un’articolata disciplina finalizzata ad evitare la concentrazione degli incarichi, che stabilisce un limite massimo all’acquisizione di contratti di prestazione professionale relativi ad interventi di ricostruzione privata per danni gravi, ancorato sia al numero che all’importo complessivo dei lavori, differenziato in ragione della tipologia di prestazione svolta, principale o parziale-specialistica, fatti salvi gli incrementi espressamente previsti nelle ipotesi ivi tassativamente individuate;

Considerato che in conseguenza della citata modifica apportata al sopra richiamato art. 34, comma 7, è stata introdotta la condizione della contemporaneità quale limite alla rilevanza della concentrazione degli incarichi in capo al singolo operatore professionale;

Tenuto conto che il predetto elemento della contemporaneità degli incarichi nell’ambito della ricostruzione privata è stato disciplinato dall’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza commissariale n. 103/2020 il quale ha individuato per ciascuna tipologia di prestazione la fase di lavorazione in coincidenza della quale l’incarico può considerarsi completato, e dunque può essere scomputato dal limite massimo, numerico e di importo, fissato dal citato art. 6 dell’Allegato “A” all’Ordinanza n. 12/2017;

Visto il paragrafo 6 del predetto art. 6 il quale, nell’ottica di conciliare la tutela della concorrenza con l’esigenza di non comprimere eccessivamente la libertà d’iniziativa economica, ha introdotto un meccanismo ispirato ad una logica di tipo premiale che prevede la facoltà per l’operatore economico interessato che *“abbia già espletato un numero di incarichi ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti”* di presentare istanza finalizzata ad ottenere, con apposito decreto commissariale, l’autorizzazione al superamento dei limiti, subordinandone il rilascio all’accertamento di *“comprovati e documentati requisiti di affidabilità e professionalità nello svolgimento dell’attività connessa alla ricostruzione privata, nonché di un’adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero o al valore complessivo degli ulteriori incarichi richiesti”*;

Considerato che la prescritta verifica della sussistenza dei requisiti sopra individuati investe profili il cui concreto apprezzamento sottende necessariamente un margine di valutazione tecnico-discrezionale riservato all’amministrazione titolare del procedimento autorizzativo.

Ravvisata la necessità di delimitare il perimetro della predetta discrezionalità, individuando preventivamente criteri valutativi e decisionali di portata generale che ne orientino il futuro esercizio, e di autovincolarsi alla loro osservanza, fatto sempre salvo un margine insopprimibile di valutazione finale legato alle peculiarità della fattispecie concreta;

Ritenuto, pertanto, di adottare un regolamento attuativo del richiamato art. 6, paragrafo 6, con il quale si intende declinare il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento ampliativo, definendone preventivamente il percorso istruttorio che sarà condotto avvalendosi anche della collaborazione degli Uffici speciali regionali territorialmente competenti, come diffusamente illustrato più avanti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Considerato che l'esigenza di dotarsi del predetto regolamento risponde all'obiettivo prioritario di assicurare equità e parità di trattamento tra gli operatori professionali interessati al predetto ampliamento i quali, attraverso la fissazione in via anticipata di regole e parametri predefiniti sulla cui base sarà adottato il provvedimento finale, saranno posti nella condizione di prevederne ragionevolmente l'esito; il tutto a garanzia della correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, con evidenti ricadute positive sulla fluidità e celerità delle attività endoprocedimentali concretamente poste in essere;

Considerato, altresì, che è stata elaborata, da parte di questa Struttura Commissariale, una proposta del suddetto regolamento attuativo che è stata sottoposta all'attenzione dell'Osservatorio Tecnico della ricostruzione post-sisma, istituito con Decreto commissariale n. 59 del 8 febbraio 2021 ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 108 del 10 ottobre 2020, in occasione della quinta seduta svoltasi il 14 luglio 2022, ed approvata dai presenti, come risulta dal verbale all'uopo redatto e agli stessi trasmesso, rispetto al quale non sono pervenute osservazioni.

Tutto quanto in premessa,

DECRETA:

Art. 1

Approvazione del regolamento attuativo

E' approvato il regolamento di attuazione dell'art. 6, paragrafo 6, del Protocollo d'Intesa Allegato "A" all'Ordinanza commissariale n. 12/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto la definizione dell'*iter* procedimentale sotteso alla verifica dei requisiti ivi prescritti per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al superamento dei limiti all'acquisizione di incarichi professionali relativi ad interventi di ricostruzione privata per danni gravi.

Art. 2

Pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario

Il presente decreto è pubblicato ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Servizio Tecnico per
gli interventi di ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Allegato al Decreto n. 443 del 27 settembre 2022

Regolamento di attuazione dell'art. 6, paragrafo 6, del Protocollo d'Intesa Allegato "A" all'Ordinanza commissariale n. 12/2017 e ss.mm.ii. Definizione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di autorizzazione al superamento dei limiti all'acquisizione di incarichi professionali relativi ad interventi di ricostruzione privata per danni gravi

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201, e successivamente prorogato per l'anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 1 febbraio 2022 al n. 182;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 4-sexies all'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine di gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Visto l'art. 34 del citato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale dispone che "*al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

lavori è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato “Elenco speciale”, prevedendo altresì che “i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui al comma 1”.

Visto il comma 7 del citato art. 34, come modificato dal D.L. 32/2019 (c.d. decreto Sboccantieri) il quale stabilisce che per *“gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli di cui all’art. 8 con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale”*;

Visto l’art. 6, paragrafo 6, del Protocollo d’Intesa Allegato “A” all’Ordinanza commissariale n. 12/2017 e ss.mm.ii, il quale, in attuazione del suddetto art. 34, comma 7, ha dettato un’articolata disciplina finalizzata ad evitare la concentrazione degli incarichi, che stabilisce un limite massimo all’acquisizione di contratti di prestazione professionale relativi ad interventi di ricostruzione privata per danni gravi, ancorato sia al numero che all’importo complessivo dei lavori, differenziato in ragione della tipologia di prestazione svolta, principale o parziale-specialistica, fatti salvi gli incrementi espressamente previsti nelle ipotesi ivi tassativamente individuate;

Considerato che in conseguenza della citata modifica apportata al sopra richiamato art. 34, comma 7, è stata introdotta la condizione della contemporaneità quale limite alla rilevanza della concentrazione degli incarichi in capo al singolo operatore professionale;

Tenuto conto che il predetto elemento della contemporaneità degli incarichi nell’ambito della ricostruzione privata è stato disciplinato dall’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza commissariale n. 103/2020 il quale ha individuato per ciascuna tipologia di prestazione la fase di lavorazione in coincidenza della quale l’incarico può considerarsi completato, e dunque può essere scomputato dal limite massimo, numerico e di importo, fissato dal citato art. 6 dell’Allegato “A” all’Ordinanza n. 12/2017;

Visto il paragrafo 6 del predetto art. 6 il quale, nell’ottica di conciliare la tutela della concorrenza con l’esigenza di non comprimere eccessivamente la libertà d’iniziativa economica, ha introdotto un meccanismo ispirato ad una logica di tipo premiale che prevede la facoltà per l’operatore economico interessato che *“abbia già espletato un numero di incarichi ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti”* di presentare istanza finalizzata ad ottenere, con apposito decreto commissariale, l’autorizzazione al superamento dei limiti, subordinandone il rilascio all’accertamento di *“comprovati e documentati requisiti di affidabilità e professionalità nello svolgimento dell’attività connessa alla ricostruzione privata, nonché di un’adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero o al valore complessivo degli ulteriori incarichi richiesti”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Considerato che la prescritta verifica della sussistenza dei requisiti sopra individuati investe profili il cui concreto apprezzamento sottende necessariamente un margine di valutazione tecnico-discrezionale riservato all'amministrazione titolare del procedimento autorizzativo.

Ravvisata la necessità di delimitare il perimetro della predetta discrezionalità, individuando preventivamente criteri valutativi e decisionali di portata generale che ne orientino il futuro esercizio, e di autovincolarsi alla loro osservanza, fatto sempre salvo un margine insopprimibile di valutazione finale legato alle peculiarità della fattispecie concreta;

Ritenuto, pertanto, di adottare un regolamento attuativo del richiamato art. 6, paragrafo 6, con il quale si intende declinare il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento ampliativo, definendone preventivamente il percorso istruttorio che sarà condotto avvalendosi anche della collaborazione degli Uffici speciali regionali territorialmente competenti, come diffusamente illustrato più avanti;

Considerato, altresì, che l'esigenza di dotarsi del predetto regolamento risponde all'obiettivo prioritario di assicurare equità e parità di trattamento tra gli operatori professionali interessati al predetto ampliamento i quali, attraverso la fissazione in via anticipata di regole e parametri predefiniti sulla cui base sarà adottato il provvedimento finale, saranno posti nella condizione di prevederne ragionevolmente l'esito; il tutto a garanzia della correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, con evidenti ricadute positive sulla fluidità e celerità delle attività endoprocedimentali concretamente poste in essere;

Tutto quanto premesso;

ADOPTA

il presente regolamento il quale si propone di descrivere l'*iter* procedimentale sotteso alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 6, paragrafo 6, dell'Allegato "A" all'Ordinanza commissariale n. 12/2017 per il rilascio del provvedimento autorizzativo, indicando per ciascuno di essi gli elementi e le circostanze di fatto che saranno presi in considerazione ai fini dell'accertamento in concreto della loro sussistenza in capo al richiedente, fatta salva la verifica preliminare circa il possesso attuale dei requisiti generali di qualificazione richiesti dall'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 12/2017 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti, e autodichiarati in sede di presentazione della relativa istanza di ammissione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

1) Condizione di ammissibilità dell'istanza

a) *Aver espletato un numero di incarichi superiore al 70% dei limiti previsti*

Al riguardo si precisa che tale evenienza potrebbe realizzarsi quando al medesimo professionista siano affidate contemporaneamente, nell'ambito dello stesso intervento, sia la progettazione architettonica che la direzione lavori, prestazioni qualificate entrambe come principali dal paragrafo 1, lett. d) del medesimo art. 6.

Posto che, in tale ipotesi, ai fini della valutazione della contemporaneità deve essere conteggiato un solo incarico principale (sulla base dei chiarimenti interpretativi forniti da questa Struttura Commissariale) questo potrà considerarsi concluso, e quindi defalcato dal novero delle prestazioni in corso, soltanto quando risulta terminata anche la prestazione (cronologicamente successiva) di direzione dei lavori, sulla base delle regole individuate dalla citata Ordinanza commissariale n.103/2020.

Tuttavia, una volta ultimata la prestazione di progettazione architettonica, quest'ultima, pur non potendo essere scomputata dagli incarichi rilevanti ai fini della verifica della concentrazione (fino a quando non sia conclusa anche la direzione lavori), potrà comunque considerarsi "*espletata*", e dunque concorrere al raggiungimento della soglia del 70% dei limiti previsti, imposto dalla norma quale condizione- da accertare in via preliminare- di ammissibilità della domanda di ampliamento.

2) Requisiti di affidabilità e professionalità nello svolgimento dell'attività connessa alla ricostruzione privata

A tal fine saranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:

a) *Deposito dei contratti relativi a danni gravi entro il termine di 10 giorni dal conferimento dell'incarico sulla piattaforma informatica predisposta dal Commissario*

Si tratta di un obbligo espressamente previsto dall'art. 5, paragrafo 10, dello schema di contratto-tipo di prestazione d'opera intellettuale in favori di committenti privati Allegato "B" all'Ordinanza commissariale n. 108/2020, e di conseguenza la sua puntuale osservanza costituisce indice primario di valutazione di affidabilità e professionalità.

Il deposito dei contratti rappresenta un adempimento essenziale proprio ai fini della verifica della condizione della contemporaneità degli incarichi in quanto consente di tenere distinte, sulla base dei criteri dettati dalla citata Ordinanza commissariale n. 103/2020, le prestazioni "attive" e dunque ancora rilevanti ai fini della verifica della concentrazione, dalle prestazioni già concluse che fuoriescono dal novero complessivo dei contratti in essere e sono pertanto escluse dal cumulo: ciò trova conferma testuale nell'art. 5, paragrafo 1, del Protocollo d'Intesa Allegato "A" alla citata



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Ordinanza n.108/2020 il quale prescrive che il contratto sottoscritto deve essere caricato sulla piattaforma entro dieci giorni dalla sottoscrizione” *ai fini del novero del numero degli incarichi*”.

b) Prospetto riepilogativo degli incarichi acquisiti afferenti ad interventi per danni lievi

Dovrà essere prodotto dall’interessato un prospetto riepilogativo dettagliato di tutti gli incarichi acquisiti afferenti ad interventi di riparazione con rafforzamento locale degli edifici con danni lievi, nel quale dovranno essere chiaramente evidenziate e distinte le prestazioni ancora in corso di esecuzione da quelle già completate, che possono considerarsi concluse sulla base dei criteri dettati dal citato art. 3, comma 2, dell’Ordinanza n.103/2020.

La conoscenza di tale dato, ancorché riferito a contratti di prestazione d’opera professionale esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di concentrazione, appare utile ad acquisire un quadro informativo completo in merito all’attività complessivamente svolta dal professionista nel settore della ricostruzione privata.

c) Valutazione della correttezza professionale del richiedente nel corso del procedimento di concessione del contributo di ricostruzione

Sarà verificato, per il tramite degli Uffici speciali territorialmente competenti, titolari *ex lege* del procedimento finalizzato all’adozione del decreto di concessione del contributo di ricostruzione, se l’interessato ha sempre corrisposto alle richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti, che si siano rese eventualmente necessarie in sede di attività istruttoria, in maniera puntuale ed esaustiva, e quindi pienamente soddisfacente.

Tale partecipazione procedimentale, laddove si riveli particolarmente proficua in quanto non meramente difensiva ma piuttosto collaborativa, costituisce una chiara manifestazione di lealtà e correttezza che, come tale, potrà assurgere a sicuro indice espressivo di serietà e affidabilità dell’operatore.

Per le medesime ragioni verrà chiesto agli Uffici speciali di segnalare anche eventuali circostanze, ascrivibili alla sfera del professionista, che abbiano inciso negativamente sulla qualità delle prestazioni professionali oggetto di affidamento, e che pertanto possano far presumere uno *standard* di diligenza professionale non adeguato all’obiettivo, perseguito dal legislatore in via prioritaria, di conciliare qualità e celerità del processo di ricostruzione.

d) Esito di eventuali verifiche a campione di cui all’Ordinanza n. 100/2020

Con riferimento ad istruttorie soggette al regime semplificato introdotto dall’Ordinanza n. 100/2020, dovrà essere segnalato dall’Ufficio speciale territorialmente competente l’esito di eventuali verifiche a campione, di natura preventiva o successiva, eseguite secondo la scansione temporale dettata



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

dall'art. 12 della medesima Ordinanza n.100/2020, che abbiano avuto ad oggetto domande di concessione del contributo certificate dall'interessato.

Inoltre, in relazione al meccanismo previsto dall'art. 6 dell'Ordinanza commissariale n. 107/2020 allo scopo di favorire il passaggio alla procedura accelerata di cui alla citata Ordinanza 100/2020, gli Uffici speciali dovranno comunicare l'esito delle proposte di adesione al suddetto regime eventualmente trasmesse (in presenza dei relativi presupposti) al professionista interessato.

La centralità di tale dato ai fini della valutazione di serietà e affidabilità professionale trova esplicita conferma nella previsione del comma 7 del richiamato art. 6 dell'Ordinanza 107/2020, in base al quale l'omessa risposta nel termine di 60 giorni dalla richiesta (o comunque entro la data del 31 gennaio 2021, a seguito della proroga intervenuta con l'Ordinanza n. 111/2020) costituisce comportamento scorretto sul piano deontologico, come tale suscettibile di essere segnalato sia al privato committente che all'ordine professionale di appartenenza.

e) Assenza di controversie pendenti con il committente e/o con altri professionisti coinvolti nei medesimi interventi

Sarà richiesto agli Uffici speciali di segnalare eventuali controversie, di natura giudiziale o stragiudiziale, pendenti tra l'interessato da un lato, e il committente e/o gli altri professionisti coinvolti nei medesimi interventi, dall'altro, aventi ad oggetto questioni dipendenti o collegate all'assunzione degli incarichi o all'esecuzione della relativa prestazione.

L'acquisizione di tali informazioni assume particolare rilevanza ai fini della valutazione dei requisiti di affidabilità e professionalità, qualora si possa accertare che la presenza di contenziosi abbia inciso sul regolare adempimento del mandato professionale ricevuto, compromettendo la qualità e la tempestività della prestazione professionale resa, con evidenti ricadute negative sulla celerità del processo di ricostruzione.

3) Capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero o al valore complessivo degli ulteriori incarichi richiesti.

a) Redazione di un cronoprogramma dettagliato dei futuri incarichi per i quali si chiede l'autorizzazione.

Ai fini dell'accertamento dei suddetti requisiti dovrà essere prodotto dall'interessato un cronoprogramma dettagliato che indichi, in relazione a ciascun ulteriore incarico professionale per il quale si chiede l'autorizzazione, i tempi presunti di esecuzione e di ultimazione. Tale documento riveste un'importanza fondamentale per l'amministrazione in quanto le consentirà di valutare la sostenibilità della richiesta avanzata dall'interessato in funzione delle risorse umane e strumentali di cui dispone, che per tale ragione dovranno essere puntualmente descritte.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il suddetto cronoprogramma allegato all'istanza, corredato dalle informazioni richieste, sarà sottoposto ad un rigoroso vaglio di attendibilità sotto il profilo della concreta capacità organizzativa dell'operatore di garantire il rispetto degli impegni che intende assumere nell'arco temporale indicato.

4) Conclusione del procedimento e adozione del provvedimento finale

Appare utile evidenziare, da ultimo, che la decisione finale in ordine al rilascio del provvedimento ampliativo richiesto sarà adottata sempre all'esito di una valutazione globale che implica necessariamente una lettura in chiave unitaria (e non parcellizzata) di tutti gli elementi istruttori raccolti, in ragione della rilevanza specifica che l'amministrazione riterrà di attribuire in concreto a ciascuno di essi, tenuto conto delle peculiarità della singola fattispecie presa in esame.

Il Dirigente del Servizio Tecnico per
gli interventi di ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini